

Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

OPERAZIONI CON L'ESTERO dal 1 LUGLIO 2022

La modifica dell'art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 prevede l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Per le operazioni in esame, **effettuate dal 1° luglio 2022**, significa che, per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento "TD01", valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX".

Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità cartacea dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico (AUTOFATTURA – FATTURA INTEGRATIVA) di tipo "TD17", "TD18" e "TD19", da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come stabilito dal provvedimento n. 293384/2021, l'obbligo comunicativo resterà facoltativo per tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio.

Si ricorda che sono previsti **termini differenziati di trasmissione** dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:

- per le prime, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);

- per le seconde (le AUTOFATTURE o FATTURE INTEGRATIVE) la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

L'obbligo di emettere la fattura integrativa in formato elettronico delle operazioni con l'estero permette all'Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della **liquidazione periodica IVA** e della **dichiarazione IVA annuale** predisposte nell'ambito del programma di assistenza on line previsto, in via sperimentale, dall'art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015.

Madone, 22 giugno 2022

